

**Maurizio De Acutis**  
**Operazioni sul capitale**

Bolzano, 9 e 10 ottobre 2015

# Premessa

- L'analisi verrà condotta muovendo dalla s.r.l. (rilevanza pratica)
  - Ma ovviamente:
    - Si affronteranno molti temi che sono in comune con la s.p.a.
    - Si cercheranno di sottolineare – ove presenti – le principali differenze di disciplina tra s.r.l. e s.p.a.
- Analisi sistematica, per fornire un quadro il più possibile completo e approfondimento di alcuni temi problematici e/o nuovi

# Segue

- Le operazioni sul capitale
  - Aumento o riduzione
  - Aumento e riduzione nominale
  - Aumento e riduzione ‘reale’ o ‘effettiva’

# L'aumento di capitale

- L'ordine discutibile della legge
  - Prima la disciplina dell'aumento delegato (art. 2481, c. 1°) e poi dell'aumento 'ordinario'
- Ordine che si seguirà
  - Limiti all'operazione di aumento (art. 2481, c. 2°)
  - Aumento 'a pagamento' (art. 2481-*bis*)
  - Aumento 'gratuito' (art. 2481-*ter*)
  - Aumento delegato (art. 2481, c. 1°)

# Segue

- «La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti»
  - Differenza solo lessicale con l'art. 2438 (attuazione – esecuzione) (v. anche Triveneto I.G.3): lecito decidere; divieto di esecuzione (v. Cass. n. 25731/2011 in tema di 2438)
  - N.B.: la fattispecie riguarda aumenti già sottoscritti, ma non integralmente versati, e non semplicemente deliberati
- Questioni
  - Il divieto si applica anche agli aumenti 'gratuiti'?
    - No: l'aumento 'gratuito' non postula una fase esecutiva (posizione dominante dopo la Riforma; v. anche Triveneto I.G.3)

# Segue

- Questioni (segue)
  - Socio d'opera *ex art. 2464, c. 6°*: si può attuare un aumento in presenza di prestazioni non ancora completate?
    - La questione rimanda a quella generale se nel caso di conferimento di fare c'è o meno liberazione immediata
      - Tesi preferibile sì (Massime MI 70° e prev. dottrina)
      - Altrimenti conseguenza aberrante: se prestazione d'opera per tutta la durata della società, mai possibilità di attuare un aumento di capitale!

# Segue

- Questioni (segue)
  - Conseguenze violazione divieto
    - Manca una norma come quella del 2° c. dell'art. 2438 (responsabilità amministratori + salvezza sottoscrizioni)
    - No tesi invalidità aumento (effetto sostanzialmente abrogante)
    - Sì applicazione analogica 2438, c. 2°
- Altri limiti impliciti – il problema delle perdite pregresse
  - A parte risalente decisione giurisprudenziale (qualunque livello di perdita impedirebbe deliberazione aumento), no aumento in presenza di perdite rilevanti *ex art. 2482-bis*, salvo ripianamento
    - Sempre (Triveneto I.G.30)
    - Soltanto nella fattispecie del 4° c. dell' art. 2482-*bis* (dottrina prevalente)
    - Mai (Massime MI 122)
    - Rinvio

# L'aumento 'a pagamento' (art. 2481-*bis*)

- Il regime di *default*
  - Diritto di sottoscrizione dei soci (opzione)
  - No attribuzione dell'inoptato
- Possibili varianti
  - Sulla base di previsione a.c., e salvo caso *ex art. 2482-ter*), possibile offerta di quote a terzi – diritto recesso soci attuali (c. 1°)
  - Sulla base di previsione decisione aumento, consenso, con indicazione modalità, assegnazione inoptato ai soci o a terzi (c. 2°)
  - Evidenti le differenze rispetto alla disciplina s.p.a. (sistema diverso)



# Segue

- Questioni

- La forma della comunicazione del termine di sottoscrizione (Triveneto I.G.2)
- Necessità di prezzo ‘congruo’ (sopraprezzo) in caso di limitazione o esclusione diritto di sottoscrizione?
  - Assenza norma quale quella art. 2441, c. 6°
  - No parte della dottrina con il limite dell’abuso maggioranza
  - Sempre – salvo unanimità Triveneto I.G.27-28
- Mancata previsione esclusione *ex lege* diritto sottoscrizione in caso di conferimenti in natura (peraltro previsti in sede di aumento – c. 4°)
  - Triveneto I.G.44: decisione di imporre conf. in natura anche in assenza di previsione a.c. di collocabilità presso terzi aumento, ma solo se possibile sottoscrizione soci (beni fungibili)

# Segue

- Questioni (segue)
  - Nel caso di previsione a.c. intrasferibilità quote, no al collocamento dell'inoptato presso terzi
  - Silenzio legge su obbligo stima per i conf. diversi dal denaro. Ovvio che sì; la stima va allegata alla delibera e non all'atto di conferimento (tutela terzi) (Triveneto I.A.12)
  - Casi particolari (tutela socio minoranza?)
    - Introduzione successiva della clausola che consente l'esclusione del diritto di sottoscrizione
      - Tre posizioni:
        - » Mera modificazione statutaria senza diritto recesso
        - » Mera modificazione statutaria con diritto recesso
        - » Solo all'unanimità (rinuncia preventiva al diritto) (Triveneto I.G.46)
      - Decisione che imponga la sottoscrizione integrale per ciascun socio
        - Limite al diritto (Triveneto I.G.29)

# Segue

- Questioni (segue)
  - Aumento scindibile ed efficacia delle sottoscrizioni
    - Prevale la tesi dell'efficacia immediata
      - Solo se prevista nella decisione (Massime MI 96)
      - Neppure se prevista in caso di ricostituzione capitale azzerato (Triveneto I.G.36)
  - Quote prive di valore nominale e aumento con prezzo di emissione inferiore al valore nominale implicito
    - Questione posta da Triveneto I.G.33 (v. anche Massime MI 36 per azioni senza valore nominale)
      - Falso problema? È soltanto l'applicazione al caso di aumento dell'assegnazione non proporzionale al conferimento?
      - Il diverso problema affrontato da Milano

# L'aumento 'gratuito'

## (art. 2481-ter)

- Il 1° c. riproduce il 1° c. dell'art. 2442 – questioni analoghe
  - Le poste utilizzabili
    - Disponibilità # distribuibilità – riserva sopraprezzo
    - Riserve statutarie
      - Secondo prima tesi, utilizzabili anche quelle incompatibili (prelievo non è modifica della clausola)
      - Secondo altra tesi, utilizzabili solo previa modifica statutaria
    - Riserva legale
      - Ovviamente sì per la parte eccedente
      - Contrasto per la parte obbligatoria
        - » Argomenti a favore della tesi liberale (v. anche Triveneto I.G.47)
          - Vantaggio per i creditori (vincolo superiore capitale; accantonamento maggiore a riserva legale)
          - Disponibilità # distribuibilità
    - Riserva da versamenti soci (rinvio)
    - Trib. Palermo, 21.7.2015 (no riserve non costituenti consolidato risultato d'esercizio)

# Segue

- Segue
  - Necessità di redazione situazione straordinaria?
    - Sufficiente attestazione amministratori
      - Non esiste nell'ordinamento un principio che imponga, al di là dei casi espressamente contemplati, la redazione di bilanci straordinari in sede di interventi sul capitale (v. anche Triveneto I.G.48)
      - Sì nel caso di riserve 'sopravvenute' (v. anche Triveneto I.G.48)
  - Aumento 'gratuito' e diritti particolari del socio ex art. 2468, c. 3°
    - Il problema si può porre soltanto nel caso di utilizzo di riserve da utili e non di capitale (non sempre facile la distinzione)

# Segue

- Il 2° c.
  - Non prevedendosi eccezioni, argomento forte per ritenere che la quota di partecipazione nella s.r.l. è sempre senza valore nominale
  - Secondo Triveneto I.G.31, sempre possibile derogare al 2° c. con decisione unanime (attribuzione aumento in misura non proporzionale)

# L'aumento delegato (art. 2481, c. 1°)

- L'atto costitutivo può attribuire ...
  - È pacifico che la delega possa essere introdotta anche in sede di modifica dell'a.c. (Triveneto I.G.20 e Massime MI 75) (autonomia statutaria; collocazione tra le modifiche a.c., ecc.)
- Limiti e modalità di esercizio
  - *Quantum* massimo e tempo, anche se non con il rispetto dei limiti di cui all'art. 2443 (Triveneto I.G.18-19 e Massime MI 75)
  - Anche prezzo o, quanto meno, i criteri per determinarlo

# Segue

- Potere di limitare o escludere diritto di sottoscrizione?  
(fermo restando che dovrebbe essere previsto nella delega  
–Massime MI 75)
  - Secondo una certa tesi no, perché il diritto di recesso del socio dissenziente (art. 2481-*bis*, c. 1°) presupporrebbe una decisione dei soci
  - Sì perché nella dichiarazione di recesso è implicito il dissenso del socio (Massime MI 75)
- Dubbio che gli amministratori possano collocare l'inoptato e fissare un sopraprezzo
- Aumento 'gratuito'?
  - Soltanto in presenza di espressa delega in tale senso
  - Distinzione tra potere di aumentare gratuitamente il capitale e potere di disporre delle poste del netto da utilizzare



# La riduzione 'effettiva' (art. 2482)

- L'art. riproduce alla lettera quasi tutto l'art. 2445
  - In particolare, modalità di attuazione (rimborso o liberazione da versamenti dovuti) e tecnica di tutela creditori sociali (opposizione e relativo giudizio) identiche
- Le principali questioni
  - Nel contesto del generale abbandono del parametro dell'esuberanza
    - Nella s.p.a., comunque, previsione obbligo di motivazione (c. 2° art. 2445): amministratori e assemblea
    - Nella s.r.l. come va letto il silenzio sul punto della legge?
      - A parte isolata giurisprudenza (Trib. Verona), non necessità di motivazione alcuna (autonomia, ecc.) (Massime MI 35 e Triveneto I.G.6)

# Segue

- Le principali questioni (segue)
  - Condizioni e limiti
    - Riduzione in presenza di perdite?
      - Tesi che tende a prevalere: anche se ci sono perdite, purché non rilevanti o che diverrebbero rilevanti all'esito dell'operazione (v. anche Massime MI 35, in motivazione)
    - Riduzione in presenza di riserve e/o utili non distribuiti?
      - Abbandonato il parametro dell'esuberanza, certamente sì (isolate posizioni *contra*)
    - Il problema del limite del capitale minimo (10.000 o 1?)
      - 10.000 per chi, a parte la lettera della legge, ritiene che la soglia minima si consentita solo in sede di avvio
      - Altrimenti non si vedono obiezioni alla riduzione effettiva anche sotto i 10.000 (v. anche Massime MI 132)
        - » Importante precisazione Massime MI (143) e parte dottrina: il limite dei 10.000 si conserva come limite invalicabile, non del capitale, ma del c.d. patrimonio netto vincolato (cap.+riserva legale); v. art. 2463, ult. c.

# Segue

- Le principali questioni (segue)
  - Le modalità della riduzione
    - Necessità parità di trattamento (v anche Massime MI 35, in motivazione): no sorteggio
      - Art. 2482-*quater* norma generale del tipo
      - Assenza nella s.r.l. di possibili rimedi (emissione azioni di godimento)
      - Non proporzionale solo all'unanimità (Triveneto I.G.24)
    - Assegnazione 'in natura'?
      - Controverso, ma dopo Riforma più sì
    - Socio d'opera o conferimento sostituito da garanzia
    - Sì passaggio delle poste liberate a riserva (v. anche Triveneto I.G.22)
      - Per evitare aggiramento tutela creditori: non distribuibilità riserva primi 90 gg. E opposizione creditori

# Segue

- Le principali questioni (segue)
  - La tutela dei creditori
    - L'esecuzione differita
      - Triveneto I.G.21: efficacia (art. 2436, c. 5° richiamato da art. 2480) # esecuzione (art. 2482, c. 2°)
        - » Capitale va indicato da subito nella misura ridotta (tutela terzi)
        - » Riserva 'vincolata' non distribuibile
        - » Se sotto i 50.000 €, possibilità da subito eliminazione sindaco
        - » Massime MI 35 (in motivazione) sembrerebbe *contra*
        - » E se l'opposizione risulta vincente?
    - L'opposizione del singolo giova o non a tutti creditori?
      - Soluzione dubbia; ambiguità del testo
    - Già in sede di decisione si può fare constare il pagamento o l'assenso dei creditori, ma N.B.: i creditori con diritto di opposizione sono quelli anteriori all'iscrizione, non alla decisione; inde, attesa 90 gg. (così Massime MI 35, in motivazione)

# La riduzione 'per perdite'

## (artt. 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2482-*quater*)

- Tutta una serie di regole (e di questioni) in comune con s.p.a.
  - In generale: l'ipotesi dell'art. 2482-*ter* è solo *species* del *genus* di cui all'art. 2482-*bis* (primi tre c. di quest'ultimo anche nell'ipotesi del primo)
- Art. 2482-*bis*
  - Questioni comuni con s.p.a.
    - Concetto di perdita rilevante
      - Capitale nominale / capitale reale
      - Perdite al netto delle riserve (salvo quelle sottratte a copertura perdite) (v. anche MassimeMI 68)
      - Calcolo secondo criteri bilancio d'esercizio (v. anche Triveneto I.G.17, in motivazione)
      - Conteggio 'utili di periodo' (v. anche Triveneto I.G.17 e MassimeMI 68)

# Segue

- Art. 2482-bis (segue)
  - Questioni comuni con s.p.a. (segue)
    - Obblighi amministratori
      - Convocazione ‘senza indugio’ assemblea
      - No termini rigidi; valutazione caso per caso; mancato rispetto: responsabilità amministratori, ma non invalidità decisione
      - O.d.g.: non necessariamente analitico (decisioni / provvedimenti ai sensi dell’art.)
      - Relazione situazione patrimoniale
        - » Natura:
          - Vero e proprio bilancio
          - Stato patrimoniale + relazione illustrativa (Triveneto I.G.40)
          - Documento discorsivo
        - » Livello aggiornamento e sostituibilità con bilancio esercizio
          - Cassazione: caso per caso senza termini rigidi
          - 120 gg. o bilancio esercizio a 180 gg. (Triveneto I.G.13 e I.G.41)
      - I fatti di rilievo di cui al 3° c.: tutti quei fatti che incidono sulle prospettive future, o abbiano inciso sulle perdite (v. anche Triveneto I.G.8)
        - » Tale adempimento può fare propendere per la no rigidità dei termini di aggiornamento ‘relazione’

# Segue

- Art. 2482-bis (segue)
  - Questioni comuni con s.p.a. (segue)
    - Gli opportuni provvedimenti
      - Necessità approvazione ‘relazione’ amministratori?
      - Per il ‘rinvio a nuovo’ necessaria una decisione formale?
      - Provvedimenti opportuni = collegati alla perdita e alla sua copertura
      - Riduzione ‘volontaria’ del capitale
        - » Orientamento prevalente: assorbimento totale perdite (v. anche Triveneto I.G.14)
      - Aumento del capitale per riportare la perdita sotto il terzo?
        - » No per maggioranza (v. anche Triveneto I.G.30) (Occultamento perdite; allontanamento momento riduzione)
        - » Sì per altra parte interpreti (v. anche MassimeMI 122) (non tipizzazione ‘opp. provvedimenti’; possibilità di non decidere nulla; aumento = rafforzamento patrimoniale)

# Segue

- Art. 2482-bis (segue)
  - Questioni comuni con s.p.a. (segue)
    - Nelle *start-up* innovative il termine di cui al 4° c. è rinviato di un anno (art. 26 d.l. n. 79/2012)
  - Questioni peculiari
    - Obbligo deposito relazione 8 gg. prima assemblea, «se l'atto costitutivo non prevede diversamente»
      - Previsioni diverse: termine più breve; forme diverse di comunicazione; eliminazione adempimento (v. anche Triveneto I.G7)
    - 'opportuni provvedimenti' anche di natura gestoria
      - Artt. 2475 e 2479: manca nella s.r.l. la riserva della gestione agli amministratori
    - Quorum necessari per riduzione *ex c. 4°*
      - La formula della legge, diversa da quella s.p.a., impone le maggioranze per le modifiche a.c.; comunque prima approvazione bilancio, poi riduzione
    - Il c. 6°
      - Sempre collegio? (v. Triveneto I.G.9)



# Segue

- Art. 2482-ter
  - Questioni comuni con s.p.a.
    - Riduzione al di sotto del minimo e scioglimento società (art. 2484, c. 1°, n. 4)
      - Scioglimento sospensivamente condizionato alla mancata adozione dei provvedimenti o adozione dei provvedimenti come condizione risolutiva dello scioglimento
        - » Alla luce del 3° c. dell'art. 2484 oggi meglio la prima
    - Premesso che non si dubita che la ricapitalizzazione possa avvenire anche in caso di azzeramento o perdite oltre il capitale, tecniche di ripianamento perdite in questo ultimo caso
      - Azzeramento e aumento con sopraprezzo di entità corrispondente alle perdite oltre
      - Azzeramento, aumento liberato immediatamente di importo pari alle perdite residue, azzeramento, ricostituzione al minimo (problema art. 2436, c. 5°)
        - » Possibilità di sottoscrizione integrale da parte dei soci presenti (Triveneto I.G.35)
      - Azzeramento, aumento al minimo + ammontare perdite residue, riduzione per assorbire previo versamento ovviamente

# Segue

- Art. 2482-ter (segue)
  - Questioni comuni con s.p.a. (segue)
    - Non necessità della sottoscrizione immediata anche in caso di azzeramento (v. anche Triveneto I.G.15 e Massime MI 38) (tempo massimo per l'esercizio del diritto di sottoscrizione)
    - Unitarietà della delibera di riduzione e di quella di ricostituzione? Conseguenze sull'indicazione in statuto e nel RI (Triveneto I.G.32, forse contra Massime MI 38 in motivazione)
    - Aumento capitale che riporti al minimo e a meno di un terzo, senza preventiva riduzione? (MassimeMI 122)
    - Nelle *start-up* innovative è possibile rinviare di un anno (art. 26 d.l. n. 79/2012)

# Segue

- Art. 2482-ter (segue)
  - Questioni peculiari
    - Trasformazione senza preventiva riduzione?
      - La diversa formula tra l'art. e l'art. 2447 legittima una trasformazione senza preventiva riduzione (v. anche Triveneto I.G.10); comunque trasformazione in società o enti privi di tutela del capitale
    - Quale è il minimo di capitale? 10.000 o 1?
      - S.r.l. a capitale 'marginale' mera variante tipologica
      - Capitale sotto i 10.000 solo in sede di costituzione?
      - 'Passaggio' a s.r.l. a capitale 'marginale' come tecnica per evitare scioglimento o trasformazione in società a responsabilità illimitata (v. anche Massime MI 132)

# Segue

- Art. 2482-ter (segue)

- Questioni peculiari

- Divieto di offerta di quote a terzi (art. 2481-bis, c. 1°)
  - Nella s.r.l. salvaguardia del diritto di sottoscrizione non soltanto in caso di azzeramento, ma tutte le volte che si vada sotto il minimo
  - No a limitazione consistente nella previsione di obbligo di sottoscrizione integrale del singolo socio non consenziente (Trib. Verona, 21.3.2012)
- Ma vedi Triveneto I.G.49
  - Distinzione tra quote di partecipazione e di conferimento
  - Salvaguardia delle quote dei soci attuali anche in caso di azzeramento (solo in caso di p.n. positivo, ma inespresso? Sorta di rivalutazione poste?)
  - Possibile offerta ricostituzione a terzi?

# Segue

- Art. 2482-quater
  - Certamente la norma riguarda la riduzione e non l'eventuale successivo aumento; *inde*: nessuna violazione della norma se aumento sottoscritto solo da alcuni soci (v. anche Triveneto I.G.37)
  - Possibile alterazione per effetto di clausola di postergazione (o non proporzionale) partecipazione perdite?
    - Va risolto a monte il tema dei diritti particolari ex art. 2468, c. 3°
    - Se si ammette diritto particolare, *nulla quaestio*: l'alterazione non è dovuta alla deliberazione, ma a una preesistente clausola a.c. (così anche MassimeMI 40)

# Aumento capitale e versamenti soci

- Distinzioni preliminari
  - Versamenti # finanziamenti
    - Nel dubbio: presunzione versamenti (da ult. Cass. n. 25585/2014)
  - Versamenti proporzionali (nessun problema) # versamenti non proporzionali, o effettuati da un socio
- Classificazioni
  - Cassazione e Triveneto I.K1,2,3: versamenti ‘in conto capitale’, versamenti ‘in conto futuro aumento capitale’
  - OIC28: versamenti a fondo perduto (copertura perdite o meno); in conto futuro aumento (anticipati rispetto ad aumento da deliberare; in conto aumento (effettuati rispetto ad aumento deliberato, ma non iscritto)
  - Ulteriori distinzioni da parte di alcuni

# Segue

- Il problema: uso dei versamenti non proporzionali (a parte ovviamente quelli a copertura perdite) per operazioni sul capitale e tipo dell'aumento
  - Portale: sempre riserva 'targata' e quindi aumento a pagamento
  - Cassazione e Triveneto I.K1,2,3: se genericamente in conto capitale, riserva ordinaria = aumento gratuito; se in conto futuro aumento, aumento a pagamento a favore dei versanti e riserva 'targata' per Cassazione (sorta di posta provvisoria del netto), passività reale per Triveneto
  - Conseguenze in caso trasferimento quota

# Aumento capitale 'mediante compensazione'

- Gli argomenti tradizionalmente spesi contro
  - Violazione principio corrispondenza nominalismo e sostanza capitale: mancherebbe un conferimento effettivo
    - Vecchia tesi sul capitale in funzione di garanzia
  - L'operazione in realtà si sostanzierebbe nel conferimento di un credito, ma non verso terzi, ma verso la società stessa
    - No, perché l'aumento è da liberare in denaro
  - Indebitamento il socio non correrebbe alcun rischio in caso di fallimento, neppure quello che corre un creditore
    - No, perché è lo stesso art. 56 l. fall. ad ammettere la compensazione in sede fallimentare
  - Per effetto della compensazione, si priverebbero gli amministratori della discrezionalità nel richiedere e disporre dell'oggetto dei conferimenti
    - Ma è la legge che ipotizza che nessuna discrezionalità sia lasciata: previsione conferimento in natura



# Segue

- Non vi è alcuno dei divieti alla compensazione di cui all'art. 1246; posizione oggi maggioritaria
- Punto fermo: siamo di fronte a un aumento da liberarsi in denaro
- Necessaria distinzione (v. anche Massime MI 125):
  - Se credito socio liquido, certo, esigibile e in denaro, compensazione legale (art. 1243); non necessità consenso società, né, tanto meno previsione in delibera
  - Se non esigibile, applicazione art. 1252 (compensazione volontaria); necessità consenso società
- Stima del valore del credito del socio?
  - Sempre per alcuni, ma non è corretto: comunque per effetto della compensazione la società si libera di un passivo corrispondente al valore nominale del credito
  - Soltanto quando il credito del socio derivi da prestazione in natura (vendita bene) e ci sia sostanziale contestualità con aumento
  - Triveneto non parla, a quanto consta del tema, ma H.A4 e I.A4: imputazione a capitale di finanziamenti risultanti da bilancio approvato; no necessità stima

# Operazioni sul capitale e società in liquidazione

- Il limite della compatibilità ex art. 2488
  - Aumento ‘a pagamento’
    - Alla luce dell’art. 2487 c. 1° (conservazione valore impresa e possibile esercizio provvisorio), non più incertezze per il sì dopo Riforma
  - Aumento ‘gratuito’
    - No, perché operazione priva di giustificazione in una società in liquidazione
  - Riduzione ‘effettiva’
    - Non è priva di giustificazione (per es. eliminazione organo di controllo)
    - Necessità della presenza condizioni ex art. 2491, c. 2° (v. anche MassimeMI 93)
    - Responsabilità liquidatori (art. 2491, c. 3°)

# Segue

- Il limite della compatibilità ex art. 2488 (segue)
  - Riduzione per perdite
    - Si deve distinguere: vi è un obbligo, in presenza delle condizioni di legge? O è solo una facoltà, per ridurre i costi?
    - No obbligo (manca la ragione della tutela dell'effettività del capitale) (v. anche Triveneto J.A20). Dubbio forse per il caso di continuazione dell'impresa
    - Certamente sì come facoltà, ma allora certamente possibile anche riduzione parziale (v. anche Triveneto J.A20)

# S.r.l. a capitale 'marginale' e operazioni sul capitale

- Aumento 'a pagamento'
  - La legge prescrive che in sede di costituzione solo conferimento denaro e integrale versamento
  - E in sede di aumento?
    - No (v. anche MassimeMI 130)
      - Lettera legge
      - Finalità norma: garantire immediata acquisizione risorse iniziali
      - La norma è eccezionale rispetto alla disciplina generale conferimenti in s.r.l.
      - Ovviamente conferimenti in natura solo previa modifica statutaria
- Disciplina in caso di perdite
  - Il limite della compatibilità (previsto solo per le semplificate – art. 2463-*bis*, u.c.) tiene con riferimento agli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter*?
  - Per MassimeMI 131 sì, con argomenti persuasivi, anche se sul piano pratico 'imbarazzanti'
    - Perdite e scioglimento
    - Soprattutto riferimento all'art. 2545-*duodecies*: perdita del capitale sociale (senza minimo) come causa di scioglimento

# Operazioni sul capitale e società in crisi

- Art. 182-sexies l. fall. (2012)
  - C.p. e a.r.d.
  - Non applicazione artt. 2482-bis, commi 4°, 5° e 6° e 2482-ter (e 2446, commi 2° e 3°, e 2447)
  - Non operatività causa scioglimento ex art. 2484, n. 4
  - Applicazione per il periodo anteriore al deposito domanda o proposta art. 2486

# Segue

- Arco temporale
  - Dalla data di deposito della domanda o della proposta all'omologazione
  - *Quid juris* in caso di non omologazione o di arresto dell'iter (dichiarazione inammissibilità, revoca)?
    - Tesi nettamente prevalente (v. anche Triveneto P.B.2): l'effetto protettivo cessa con il provvedimento
- Anche se dalla lettera della legge non sembrerebbe, è evidente che la non applicazione delle norme citate è una mera facoltà

# Segue

- Applicazione comunque primi 3 commi art. 2482-bis (e 2446, comma 1°)
  - Permangono gli obblighi degli amministratori (e controllori): convocazione assemblea, predisposizione ‘relazione sulla situazione patrimoniale’, resoconto dei fatti di rilievo post redazione relazione
  - N.B.: ciò ovviamente dovrebbe valere anche per la sub specie *ex art. 2482-ter*

# Segue

- La situazione post omologazione
  - Piena operatività delle norme sulla riduzione per perdite
  - Ovviamente la perdita rilevante va valutata alla luce del piano concordatario (o accordo) omologato (Triveneto P.B.1)
    - Certamente debiti con la falcidia concordataria
    - Maggior valore realizzo beni di cui il piano prevede la vendita?
    - Previsione di pagamento di determinate passività con utili futuri?



# Segue

- La posizione degli amministratori
  - Si è già detto che permangono gli obblighi ex primi 3 commi art. 2482-*bis*
  - Ult. periodo art.: gestione conservativa prima domanda di ammissione; responsabilità
  - Applicazione anche art. 2485, comma 1°
    - Prima domanda di ammissione
    - Anche dopo per cause di scioglimento diverse dalla perdita del capitale